

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>Art. 1, p. 12), abrogazione del paragrafo 2 dell'articolo 19 della Dir. 2004/109/CE: (...)</p> <p style="text-align: center;">CAPO IV OBBLIGHI GENERALI</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 19</i> Controllo dello Stato membro d'origine</p> <p>(...)</p> <p>2. Quando l'emittente intende modificare il suo atto costitutivo o il suo statuto, comunica il progetto di modifica all'autorità competente dello Stato membro d'origine e al mercato regolamentato nel quale i suoi valori mobiliari sono stati ammessi alla negoziazione. Tale</p>		<p>La Direttiva 2013/50/UE interviene sul testo dell'articolo 19 della Direttiva 2004/109/CE eliminando l'obbligo di comunicazione del progetto di modifica dello statuto all'autorità competente dello Stato membro d'origine. Nell'ordinamento nazionale, l'articolo 72, comma 1, del Regolamento Emittenti, prevede la comunicazione alla Consob - mediante il sistema della Teleraccolta - della relazione illustrativa redatta in conformità allo schema n. 3 contenuto nell'Allegato 3A, nonché la pubblicazione della stessa relazione mediante diffusione di un annuncio (articolo 65-bis, comma 2), tramite il sistema di diffusione autorizzato (SDIR). Analoghe previsioni sono dettate con riferimento all'emissione di obbligazioni.</p> <p>Per effetto della modifica proposta, riformulando in due commi gli</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">PARTE III EMITTENTI</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Titolo II Informazione societaria</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo II Comunicazioni al pubblico</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione IV Informazione su operazioni straordinarie</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 72</u> (Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi)</p> <p>1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>comunicazione viene effettuata prontamente, ma al più tardi il giorno della convocazione dell'assemblea generale che deve votare la modifica o esserne informata.</p>		<p>adempimenti previsti per i casi di deliberazioni assembleari concernenti l'emissione di obbligazioni, ovvero le modifiche allo statuto (rispettivamente commi 1 e 1-bis), viene meno l'obbligo di comunicazione alla Consob della relazione illustrativa unicamente per queste ultime. Resta fermo l'obbligo di trasmissione alla Consob dello statuto modificato entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese (nuovo comma 1-bis, secondo periodo).</p>	<p>propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p> <p>1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
		<p>Modifiche di coordinamento ai commi 6 e 7.</p>	<p>per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione.</p> <p>(...)</p> <p>6. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1, 1-bis e 3 siano deliberate da organi diversi dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1,</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
			<p>2420-ter e 2443 del codice civile:</p> <p>a) i documenti indicati nei commi 1 e 3, per i quali il codice civile prevede la messa a disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del pubblico, nei termini previsti dal codice civile, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies;</p> <p>b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla data delle deliberazioni.</p> <p>7. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi 1, 1-bis, 3, 4, primo periodo, e 6 si applica l'articolo 65-bis, comma 2.</p> <p>(...)</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>Art. 1, p. 6), modifiche all'articolo 8, paragrafi 1 e 4, della Dir. 2004/109/CE:</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">CAPO II INFORMAZIONI PERIODICHE</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 8</i> Esenzioni</p> <p>1. Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai seguenti emittenti: a) Stato, autorità regionali o locali di uno Stato, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro, la Banca centrale europea (BCE), il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito</p>		<p>La Direttiva 2013/50/UE introduce all'articolo 8, paragrafo 1, della Direttiva <i>Transparency</i>, un richiamo al Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall'accordo quadro del FESF e a qualsiasi altro meccanismo di la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea, tra i soggetti cui si applica l'esenzione dagli obblighi di pubblicazione delle relazioni finanziarie annuali (art. 4) e semestrali (art. 5).</p> <p>Conseguentemente, si modifica l'articolo 83, comma 1, lett. a), del Regolamento Emittenti.</p> <p>La modifica apportata al paragrafo 4 del medesimo articolo 8 della Direttiva <i>Transparency</i> estende l'esenzione in esame anche agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro. Tale modifica non necessita di recepimento, tenuto conto che l'articolo 83 del Regolamento Emittenti è già stato</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione V Informazione Periodica</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 83</u> (Esenzioni)</p> <p>1. Gli obblighi di predisposizione e di pubblicazione delle relazioni finanziarie previste dall'articolo 154-ter del Testo unico non si applicano a: a) Stato, Regioni e Enti locali, organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro dell'Unione Europea, Banca Centrale Europea, il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), istituito dall'accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>dall'accordo quadro del FESF e qualsiasi altro meccanismo istituito con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'unione monetaria europea prestando un'assistenza finanziaria temporanea agli Stati membri la cui moneta è l'euro e le banche centrali nazionali degli Stati membri a prescindere dal fatto che esse emettano o meno azioni o altri valori mobiliari, e</p> <p>b) emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è</p>		<p>modificato nei medesimi termini con la Delibera n. 18612 del 17 luglio 2013, in sede di recepimento delle modifiche apportate alla Direttiva Prospetto (2003/71/CE) dalla Direttiva 2010/73/UE.</p>	<p>moneta è l'euro e banche centrali nazionali degli Stati membri, a prescindere dai valori mobiliari emessi;</p> <p>b) emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100.000 euro, o di valore equivalente in caso di valuta diversa dall'euro. Tale esenzione si applica anche agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50.000 euro o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50.000 euro, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione Europea prima del 31 dicembre 2010,</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI <i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>equivalente almeno a 100 000 EUR. (...) 4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, gli articoli 4 e 5 non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.</p>			<p>sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>Art. 1, p. 11), abroga il paragrafo 3 dell'articolo 16 della Dir. 2004/109/CE:</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">CAPO III INFORMAZIONE CONTINUATIVA</p> <p style="text-align: center;"><i>SEZIONE I</i> <i>Informazione sulle</i> <i>partecipazioni rilevanti</i></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 16</i> Informazioni supplementari</p> <p>(...)</p> <p>3. L'emittente di valori mobiliari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato rende pubbliche quanto prima le</p>			<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione VI Altre informazioni</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 83-bis</u> (Informazioni sulla modifica dei diritti)</p> <p>(...)</p> <p>3. Gli emittenti valori mobiliari pubblicano senza indugio, con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, le nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali da cui sono assistiti.</p> <p>4. Fatto salvo quanto previsto in attuazione della direttiva n. 2003/6/CE, il comma 3 non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro.</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI <i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>nuove emissioni di prestiti e, in particolare, le garanzie personali e reali di cui saranno corredate. Fatta salva la direttiva 2003/6/CE il presente paragrafo non si applica agli organismi internazionali pubblici ai quali appartiene almeno uno Stato membro.</p>			
<p>Art. 1, p. 14), introduce l'articolo 21-bis della Dir. 2004/109/CE:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 21 bis</i> Punto di accesso elettronico europeo</p> <p>1. Entro il 1° gennaio 2018 è istituito un portale che funge da punto di accesso elettronico europeo («il punto</p>			<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Capo VIII-ter Meccanismi di stoccaggio autorizzati</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 116-novies</u> (Caratteristiche del meccanismo di stoccaggio autorizzato)</p> <p>1. Il meccanismo di stoccaggio autorizzato garantisce, secondo quanto indicato nell'Allegato 3L: (...)</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI <i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>di accesso»). L’AESFEM predispone e gestisce il punto di accesso.</p> <p>2. Il sistema di interconnessione dei meccanismi designati ufficialmente è composto:</p> <ul style="list-style-type: none"> — dai meccanismi di cui all’articolo 21, paragrafo 2; — dal portale, che funge da punto di accesso elettronico europeo. <p>3. Gli Stati membri garantiscono l’accesso ai rispettivi meccanismi di stoccaggio centrale tramite il punto di accesso.</p>		<p>La modifica all’articolo 116-<i>novies</i> del Regolamento Emittenti consente di attuare quanto previsto dal nuovo articolo 21-<i>bis</i>, paragrafo 3, della Direttiva <i>Transparency</i>.</p>	<p>d) accesso al pubblico alle informazioni stoccate entro un’ora dalla loro ricezione a tariffe accessibili, anche tramite il punto di accesso elettronico europeo, predisposto e gestito dall’AESFEM ai sensi dell’articolo 21-<i>bis</i> della Direttiva 2004/109/CE.</p>
<p>- Art. 1, p. 1), a), iii), introduce all’articolo 2 della Dir. 2004/109/CE la definizione di accordo formale:</p>		<p>La definizione di accordo vincolante in base al diritto applicabile rileva ai fini degli obblighi di notifica delle partecipazioni potenziali.</p> <p>L’articolo 116-<i>terdecies</i>, comma 1, lett. d),</p>	<p>(...)</p> <p style="text-align: center;">TITOLO III ASSETTI PROPRIETARI</p> <p style="text-align: center;">Capo I</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p style="text-align: center;">CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 2</i> Definizioni</p> <p>1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:</p> <p>(...)</p> <p>q) «accordo formale»: accordo vincolante in base al diritto applicabile;</p> <p>- Art. 1, p. 1), lett. b), introduce all'articolo 2 della Dir. 2004/109/CE, il paragrafo 2-bis, concernente la definizione di persona giuridica:</p> <p><i>2 bis.</i> Nella presente direttiva</p>		<p>del Regolamento Emittenti, prevede la definizione di “<i>partecipazioni potenziali</i>”, tali intendendosi “<i>le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall’articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto, che, in virtù di un <u>accordo giuridicamente vincolante</u>, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti</i>”.</p> <p>La definizione di “accordo formale”, contenuta nella Direttiva modificata, risulta pertanto già ricompresa nella definizione di cui sopra.</p> <p>La definizione di “persona giuridica”, comprendente “associazioni di imprese prive di personalità giuridica e trust”,</p>	<p style="text-align: center;">Partecipazioni rilevanti</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 116-terdecies</u> (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini del presente Capo si intendono per:</p> <p>a) “emittenti azioni quotate”: emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato membro d’origine ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera w-quater, numeri 1 e 3, del Testo unico;</p> <p>b) “azioni”: azioni emesse e sottoscritte che conferiscono, anche condizionatamente, diritti di voto;</p> <p>b1) “strumenti finanziari”: gli strumenti finanziari elencati nell’articolo 1, commi 2 e 3, del Testo unico, nonché gli strumenti finanziari indicati nell’elenco elaborato dall’AESFEM ai sensi della Direttiva 2013/50/UE;</p> <p>c) “capitale sociale”: capitale sottoscritto, quale risulta dallo statuto</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>il termine «persona giuridica» comprende le associazioni di imprese registrate prive di personalità giuridica e i trust.</p> <p>- Art. 1, p. 9), lett. a), b), c) e d), modifiche all'articolo 13, paragrafi 1, 1-bis, 1-ter, 2 e 4, della Dir. 2004/109/CE:</p> <p style="text-align: center;">CAPO III INFORMAZIONE CONTINUATIVA</p> <p style="text-align: center;"><i>SEZIONE I</i> <i>Informazione sulle</i> <i>partecipazioni rilevanti</i></p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Articolo 13</p> <p>1. Gli obblighi di notifica previsti all'articolo 9 si</p>		<p>rileva tanto ai fini della definizione di emittente, quanto ai fini dell'individuazione dei soggetti tenuti agli obblighi di notifica. Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni regolamentari concernenti gli obblighi di notifica delle partecipazioni rilevanti non distinguono tra persone fisiche e giuridiche. Peraltro, lo schema di decreto legislativo di recepimento della Direttiva 2013/50/UE, nel testo posto in consultazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in sede di modifica della definizione di "emittenti quotati", contenuta nell'articolo 1, comma 1, lett. w), del TUF, introduce la definizione di persona giuridica così come prevista dalla Direttiva citata.</p> <p>Conseguentemente, non appare necessario introdurre la medesima definizione anche in sede regolamentare.</p> <p>Resta fermo quanto previsto dalla Consob con la Comunicazione n. 0066209 del 2 agosto 2013 in materia di obblighi di</p>	<p>pubblicato ai sensi della normativa vigente, rappresentato da azioni che conferiscono diritto di voto, anche qualora tale diritto sia sospeso; nelle società i cui statuti consentono la maggiorazione del diritto di voto o hanno previsto l'emissione di azioni a voto plurimo, per capitale sociale si intende il numero complessivo dei diritti di voto, anche qualora tali diritti siano sospesi;</p> <p>d) "partecipazioni potenziali": le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto, che, in virtù di un accordo giuridicamente vincolante, attribuiscono al titolare, su iniziativa esclusiva dello stesso, il diritto incondizionato di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni sottostanti, ovvero la discrezionalità di acquistare, tramite consegna fisica, le azioni</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>applicano altresì alla persona fisica o giuridica che detiene, direttamente o indirettamente:</p> <p>a) strumenti finanziari che, alla scadenza, conferiscono al possessore, in virtù di un accordo formale, il diritto incondizionato ad acquisire o la facoltà di acquisire azioni, già emesse, che incorporano diritti di voto di un emittente le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>b) strumenti finanziari che non sono inclusi nella lettera a), ma che sono collegati alle azioni di cui alla suddetta lettera e che hanno un effetto economico simile a quello degli strumenti finanziari di cui alla suddetta lettera, che diano o meno diritto a</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;">Strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti</p> <p>1. Il numero di diritti di voto di cui all'articolo 13, paragrafo 1 bis, lettera b), della direttiva 2004/109/CE collegati a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti, aventi un profilo di rendimento simmetrico lineare con l'azione sottostante è calcolato mediante aggiustamento in</p>	<p>trasparenza delle partecipazioni rilevanti riconducibili ai trust.</p> <p>L'introduzione della definizione di "strumenti finanziari" (nuova lettera b1, dell'articolo 116-terdecies, comma 1), che a sua volta richiama l'elenco contenuto nell'articolo 1, commi 2 e 3, del TUF, nonché l'elenco elaborato dall'AESFEM ai sensi della Direttiva 2013/50/UE, appare necessaria al fine di fornire un riferimento omogeneo a servizio delle norme che si applicano a tali strumenti. Tale elenco è contenuto nell'Annex V al "Final Report", relativo ai "Regulatory Technical Standards" e ripubblicato come documento <i>stand alone</i> sul sito <i>web</i> dell'AESFEM in data 22 ottobre 2015. L'AESFEM, inoltre, effettuerà un'attività di monitoraggio sul mercato finanziario, al fine di mantenere tale elenco opportunamente aggiornato.</p> <p>Si premette che, per effetto delle</p>	<p>sottostanti;</p> <p>d1) "altre posizioni lunghe": le azioni che costituiscono il sottostante di strumenti finanziari derivati elencati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico, nonché di ogni altro strumento finanziario o contratto diversi da quelli rilevanti per dalle partecipazioni potenziali, in grado di determinare l'assunzione di un interesse economico positivamente correlato all'andamento del sottostante, ivi incluso il caso della controparte del titolare di una posizione corta;</p> <p>d2) "posizione corta": una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico negativamente correlato all'andamento del sottostante;</p> <p>d3) "posizione lunga complessiva": la posizione aggregata detenuta in azioni, partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe;</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</p>
<p>regolamento fisico. La notifica richiesta include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto conformemente al primo comma, lettera a), e per strumento finanziario detenuto conformemente alla lettera b) di tale comma, distinguendo tra strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti. 1 <i>bis</i>. Il numero di diritti di voto è calcolato in base all'intero importo nozionale delle azioni sottostanti allo strumento finanziario, eccetto nel caso in cui lo strumento finanziario preveda esclusivamente il regolamento in contanti, nel</p>	<p>base ad un coefficiente delta, dove la posizione in contanti è uguale a 1. 2. Il numero dei diritti di voto connessi agli strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti non aventi un profilo di rendimento simmetrico lineare con l'azione sottostante è calcolato mediante aggiustamento in base ad un coefficiente delta, utilizzando un modello di stima standard generalmente accettato. 3. Un modello di stima standard generalmente accettato è un modello, generalmente utilizzato nel settore finanziario per lo strumento finanziario in questione, sufficientemente solido per tener conto degli</p>	<p>modifiche introdotte dalla Direttiva 2013/50/UE, risultano definiti tre c.d. "basket" – per i quali si applica la soglia minima del 5% (e le successive soglie nei relativi multipli secondo quanto ivi previsto) – costituiti da:</p> <p>(i) le partecipazioni effettive e i diritti di voto, di cui agli articoli 9 e 10 della Direttiva <i>Transparency</i>;</p> <p>(ii) le partecipazioni potenziali e gli strumenti finanziari economicamente equivalenti (con regolamento fisico o in denaro), di cui all'articolo 13, paragrafo 1, rispettivamente, lettere a) e b), della Direttiva <i>Transparency</i>, e</p> <p>(iii) la posizione aggregata delle partecipazioni <i>sub (i) e (ii)</i>, ai sensi dell'articolo 13-<i>bis</i> della Direttiva <i>Transparency</i>.</p> <p>Si sottolinea che le previsioni richiamate fanno riferimento a strumenti finanziari</p>	<p>(...)</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Sezione I Partecipazioni in emittenti quotati</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;"><u>Art. 119</u> (Criteri di calcolo per le partecipazioni potenziali e la posizione lunga complessiva)</p> <p>1. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono, anche in combinazione tra loro, partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe, comunicano alla società partecipata e alla Consob: a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% e 75%;</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</p>
<p>qual caso il numero dei diritti di voto è calcolato mediante aggiustamento in base ad un coefficiente delta, moltiplicando l'importo nozionale delle azioni sottostanti per il coefficiente delta dello strumento. A tale scopo, il possessore aggrega e notifica tutti gli strumenti finanziari riguardanti lo stesso emittente sottostante. Per il calcolo dei diritti di voto, sono prese in considerazione soltanto le posizioni lunghe. Le posizioni lunghe non sono compensate con le posizioni corte relative allo stesso emittente sottostante. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:</p>	<p>elementi pertinenti per la stima del valore dello strumento. Gli elementi pertinenti per la stima del valore comprendono almeno tutti i seguenti elementi: a) tasso di interesse; b) pagamento dei dividendi; c) durata residua; d) volatilità; e) prezzo dell'azione sottostante.</p> <p>4. Ai fini della determinazione del coefficiente delta il possessore dello strumento finanziario assicura tutte le seguenti condizioni: a) che il modello rifletta la complessità e il rischio di ogni strumento finanziario; b) che lo stesso modello sia utilizzato sistematicamente per il calcolo del numero dei diritti di voto di un dato</p>	<p>collegati ad azioni già emesse.</p> <p>Con riguardo al punto (i) – partecipazioni effettive – non occorrono modifiche al Regolamento.</p> <p>Con riferimento al punto (ii), la previsione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della Direttiva <i>Transparency</i>, come modificata, stabilisce che gli obblighi di notifica di cui all'articolo 9 (con le medesime soglie), si applichino anche ad un <i>basket</i> costituito complessivamente dalle c.d. “<i>partecipazioni potenziali</i>” (articolo 13, paragrafo 1, lettera (a)) e dai c.d. strumenti finanziari economicamente equivalenti con regolamento sia fisico che in contanti (lettera b)).</p> <p>Occorre, pertanto, prevedere un <i>basket</i> unico che ricomprenda sia le “<i>partecipazioni potenziali</i>”, che le “<i>altre posizioni lunghe</i>”, modificando in tal senso il comma 1 dell'articolo 119 del</p>	<p>b) la riduzione della partecipazione potenziale al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).</p> <p>2. Coloro che, direttamente o per il tramite di interposte persone, fiduciari o società controllate, detengono una posizione lunga complessiva comunicano alla società partecipata e alla Consob:</p> <p>a) il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, e 50% e 75%;</p> <p>b) la riduzione al di sotto delle soglie indicate alla lettera a).</p> <p>3. Si applica quanto previsto dagli articoli 117, comma 2, e 118, commi 6, 7 e 8.</p> <p>3-bis. La comunicazione prevista dal comma 1 include la ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime, con l'indicazione</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>a) il metodo per calcolare il numero di diritti di voto, di cui al primo comma, nel caso di strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice, e b) i metodi per determinare il coefficiente delta ai fini del calcolo dei diritti di voto collegati a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti come stabilito dal primo comma. L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in</p>	<p>strumento finanziario. 5. I sistemi informatici utilizzati per effettuare il calcolo del delta garantiscono la comunicazione uniforme, accurata e tempestiva dei diritti di voto. 6. Il numero di diritti di voto è calcolato giornalmente tenendo conto dell'ultimo prezzo di chiusura dell'azione sottostante. Il possessore dello strumento finanziario comunica all'emittente quando raggiunge, supera o scende al di sotto delle soglie previste all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2004/109/CE.</p>	<p>Regolamento Emittenti. Con riferimento al punto (iii), ovvero il <i>basket</i> relativo alla posizione aggregata delle partecipazioni sub (i) e (ii), ai sensi dell'articolo 13-bis della Direttiva <i>Transparency</i>, con la citata Delibera n. 19446 del 25 novembre è stato modificato l'articolo 119, comma 2, del Regolamento, al fine di adeguare gli obblighi di notifica relativi alla "posizione lunga complessiva", allineando la soglia minima iniziale a quanto previsto dalla richiamata norma della Direttiva (5%). Si propone l'inserimento delle ulteriori soglie del 15%, 25% e 75%. L'introduzione del nuovo comma 3-bis consente di recepire quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, comma 2, della Direttiva. Con la citata Delibera n. 19446 del 25 novembre sono stati introdotti i commi 4-bis e 4-ter, tenuto conto delle nuove disposizioni contenute nel Regolamento</p>	<p>degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti. 4. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva, non è ammessa la compensazione con le posizioni corte aventi come sottostante le medesime azioni. 4-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione, il numero dei diritti di voto, riferiti agli strumenti finanziari con regolamento in contanti, è calcolato mediante aggiustamento applicando un coefficiente delta all'importo nozionale delle azioni sottostanti, in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 5 del Regolamento Delegato n. (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014. 4-ter. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</p>
<p>conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p> <p>1 <i>ter</i> Ai fini del paragrafo 1 sono considerati strumenti finanziari, purché soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) o b):</p> <p>a) i valori mobiliari;</p> <p>b) i contratti di opzione;</p> <p>c) i contratti finanziari a termine standardizzati (future);</p> <p>d) gli swaps;</p> <p>e) gli accordi per scambi futuri sui tassi di interesse;</p> <p>f) i contratti per differenza; e</p> <p>g) altri contratti o accordi con effetti economici simili regolabili fisicamente o in contanti.</p> <p>L'AESFEM elabora e aggiorna periodicamente un</p>	<p style="text-align: center;">Art. 4</p> <p style="text-align: center;">Strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice</p> <p>1. In caso di strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice i diritti di voto di cui all'articolo 13, paragrafo 1-bis, lettera a), della direttiva 2004/109/CE sono calcolati tenendo conto del peso dell'azione nel paniere di azioni o indice se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) i diritti di voto in uno specifico emittente detenuti tramite strumenti finanziari collegati al paniere o all'indice rappresentano l'1% o più dei diritti di voto associati alle azioni</p>	<p>Delegato 2015/761, che si applicano a decorrere dal 26 novembre 2015.</p> <p>In particolare, il comma 4-<i>bis</i> rinvia allo <i>standard</i> tecnico di cui all'articolo 5 del citato Regolamento, concernente il metodo di aggiustamento per il <i>delta</i> (c.d. <i>delta adjustment</i>) ai fini del calcolo dei diritti di voto relativi a strumenti finanziari che prevedono esclusivamente il regolamento in contanti (<i>cash settlement</i>). Lo <i>standard</i> in esame stabilisce che, ove tali strumenti non abbiano profilo di <i>pay-off</i> lineare, simmetrico rispetto alle azioni sottostanti, si utilizzi un coefficiente delta secondo il modello di calcolo generalmente accettato. Inoltre nel medesimo <i>standard</i> sono previsti taluni requisiti relativi agli elementi di stima e ai criteri di determinazione.</p> <p>Il comma 4-<i>ter</i> si riferisce invece allo <i>standard</i> tecnico contenuto nell'articolo 4 del citato Regolamento, avente ad oggetto il calcolo degli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un</p>	<p>sezione, il numero dei diritti di voto, riferiti agli strumenti finanziari collegati ad un paniere di azioni o ad un indice si calcola secondo quanto previsto dall'articolo 4 del Regolamento Delegato n. (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>5. Le azioni che possono essere acquistate tramite l'esercizio di diritti di conversione o di warrant sono computate ai fini del comma 1 solo se l'acquisizione può avvenire entro sessanta giorni.</p> <p>5-bis. La comunicazione richiesta ai sensi del comma 2 include la ripartizione del numero dei diritti di voto riferiti alle azioni detenute in conformità dell'articolo 117 e dei diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con riguardo a questi ultimi, la comunicazione include altresì la</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>elenco indicativo di strumenti finanziari soggetti agli obblighi di notifica di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari. (...) 3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 1e per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari, l'AESFEM può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire formati standard, modelli e procedure da utilizzare per la notifica all'emittente delle informazioni previste al paragrafo 1 del presente articolo o per il deposito delle informazioni ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3. Alla Commissione è conferito</p>	<p>dell'emittente; b) le azioni nel paniere o indice rappresentano il 20% o più del valore dei titoli nel paniere o indice. 2. Se uno strumento finanziario è collegato ad una serie di panieri di azioni o di indici, i diritti di voto detenuti attraverso i singoli panieri di azioni o indici non sono cumulati ai fini delle soglie di cui al paragrafo 1.</p>	<p>indice. Peraltro, con la medesima Delibera, è stata abrogata, all'articolo 119-<i>bis</i>, comma 8-<i>bis</i>, la lettera <i>c</i>), avente ad oggetto le condizioni di computo dei diritti di voto riferiti a strumenti finanziari connessi ad indici o altri strumenti finanziari (v. <i>infra</i>).</p> <p>Si propone, inoltre, l'inserimento dei commi 5-<i>bis</i> e 6.1, al fine di recepire la Direttiva (articolo 13 <i>bis</i>, paragrafo 1, comma 2). Si rappresenta che le medesime prescrizioni risultano già applicabili nel regime attuale in conformità ai modelli di comunicazione in utilizzo.</p> <p>Si propone l'abrogazione dei commi 5 e 6-<i>ter</i> in quanto non risultano in linea con la Direttiva <i>Transparency</i> modificata.</p> <p>Si propone altresì l'abrogazione del comma 6, in quanto la medesima</p>	<p>ripartizione per tipo di strumento finanziario detenuto, con separata indicazione delle partecipazioni potenziali e delle altre posizioni lunghe, nonché per quest'ultime con l'indicazione degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento fisico e degli strumenti finanziari che danno diritto a regolamento in contanti.</p> <p>6. Ai fini degli obblighi di comunicazione di cui al comma 1, non rilevano le partecipazioni detenute ai sensi dell'articolo 117.</p> <p>6.1. I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari che sono già stati notificati in conformità del comma 1 sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto inerenti alle azioni emesse dallo stesso emittente</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p> <p>4. Le esenzioni di cui all'articolo 9, paragrafi 4, 5 e 6, e all'articolo 12, paragrafi 3, 4 e 5, si applicano mutatis mutandis agli obblighi di notifica di cui al presente articolo.</p> <p>L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i casi in cui le esenzioni di cui al primo comma si applicano agli strumenti finanziari detenuti da una persona fisica o giuridica che esegue ordini ricevuti dai clienti, che risponde alle richieste del</p>		<p>previsione risulta già ricompresa nel novellato comma 6-<i>quater</i>.</p> <p>La modifica al comma 6-<i>quater</i> è volta a chiarire che l'adempimento degli obblighi di notifica per il raggiungimento, il superamento, o la riduzione al di sotto, di soglie ai sensi dell'articolo 117 (partecipazione effettiva) o 119, comma 1 (strumenti finanziari), assolve altresì all'obbligo di comunicazione della posizione aggregata di cui al comma 2 dell'articolo 119.</p>	<p>raggiunga o superi le soglie stabilite dall'articolo 117.</p> <p>6-bis. Ai fini del calcolo delle partecipazioni potenziali e della posizione lunga complessiva di cui al presente articolo, nel caso in cui il numero di azioni sottostanti è variabile si fa riferimento al quantitativo massimo previsto dallo strumento finanziario.</p> <p>6-ter. Ai fini del calcolo degli obblighi di comunicazione di cui al comma 2, le altre posizioni lunghe rilevano solo se superiori alla soglia del 2%.</p> <p>6-<i>quater</i>. Gli obblighi previsti dal di cui al comma 2 non si applicano esclusivamente ove il raggiungimento, superamento o la riduzione al di sotto delle soglie ivi previste è non sia oggetto di comunicazione ai sensi degli articoli 117 o 119, comma 1, e non si detengono altre posizioni lunghe.</p> <p>7. Le disposizioni di cui ai precedenti</p>

<p>DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p>REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p>NOTE</p>	<p>MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p><i>(Adottato dalla Consob con delibera</i> <i>n. 11971 del 14 maggio 1999 e</i> <i>successive modifiche)</i></p>
<p>cliente di negoziare a titolo non proprietario, o che copre le posizioni derivate da tali operazioni.</p> <p>L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma del presente paragrafo, in conformità agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p> <p>- Art. 1, p. 10), introduce il nuovo articolo 13-bis della Dir. 2004/109/CE:</p> <p><i>Articolo 13 bis</i> Aggregazione</p>			<p>commi si applicano anche alle società di gestione e ai soggetti abilitati.</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI <i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>1. Gli obblighi di notifica di cui agli articoli 9, 10 e 13 si applicano anche a una persona fisica o giuridica quando il numero dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente da tale persona ai sensi degli articoli 9 e 10, aggregato al numero dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari detenuti direttamente o indirettamente ai sensi dell'articolo 13, raggiunge, supera o scende al di sotto della soglia definita all'articolo 9, paragrafo 1. La notifica richiesta in base al primo comma del presente paragrafo include la ripartizione del numero dei diritti di voto inerenti alle azioni detenute in conformità degli articoli 9 e 10 e dei</p>			

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI <i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>diritti di voto collegati agli strumenti finanziari ai sensi dell'articolo 13.</p> <p>2. I diritti di voto collegati agli strumenti finanziari che sono già stati notificati in conformità dell'articolo 13 sono nuovamente oggetto di notifica laddove la persona fisica o giuridica abbia acquisito le azioni sottostanti e da tale acquisizione ne consegua che il numero totale di diritti di voto inerenti alle azioni emesse dallo stesso emittente raggiunga o superi le soglie stabilite dall'articolo 9, paragrafo 1.</p>			
<p>Art. 1, p. 7), lett. a) e b), modifica l'articolo 9, paragrafo 6, della dir. 2004/109/CE, e aggiunge i</p>			<p style="text-align: center;"><u>Art. 119-bis</u> (Esenzioni)</p> <p>(...)</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>paragrafi 6-bis e 6-ter (computo dei diritti di voto detenuti in portafoglio di negoiazione ed esenzione per operazioni di stabilizzazione):</p> <p style="text-align: center;">CAPO III INFORMAZIONE CONTINUATIVA</p> <p style="text-align: center;">SEZIONE I <i>Informazione sulle</i> <i>partecipazioni rilevanti</i></p> <p style="text-align: center;">Art. 9 Notifica dell'acquisizione o della cessione di partecipazioni rilevanti</p> <p>(...)</p> <p>6. Il presente articolo non si applica ai diritti di voto</p>			<p>3. Gli obblighi di comunicazione di cui alla presente Sezione non si applicano:</p> <p>a) a coloro che acquisiscono le azioni esclusivamente al fine della compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto le predette azioni entro il termine massimo di tre giorni di negoziazione successivi all'operazione e alle controparti centrali per le azioni oggetto delle operazioni da esse garantite e sottoposte a procedure esecutive, nei limiti temporali richiesti per il completamento di dette procedure;</p> <p>b) a coloro che detengono le azioni nell'ambito della prestazione del servizio di custodia di azioni, purché questi ultimi possano soltanto esercitare i diritti di voto inerenti a dette azioni secondo istruzioni fornite per iscritto o con mezzi elettronici dagli azionisti cui spetta il diritto di</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>detenuti nel portafoglio di negoziazione, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (1), di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, purché:</p> <p>a) i diritti di voto detenuti nel portafoglio di negoziazione non superino il 5 %, e</p> <p>b) i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.</p> <p>6 bis. Il presente articolo non si applica ai diritti di voto</p>		<p>La modifica al comma 3, lettera c), è volta ad uniformare l'esenzione c.d. <i>market maker</i> in una singola disposizione e ad allineare la medesima a quanto previsto dalla Direttiva. Di conseguenza, si abroga la lettera b) al comma 8-bis.</p>	<p>voto;</p> <p>c) all'acquisizione o alla cessione di azioni o partecipazioni potenziali e altre posizioni lunghe, al di sotto della soglia del 10%, da parte di un market maker che agisce in quanto tale in relazione agli strumenti finanziari oggetto della propria attività, purché il medesimo market maker:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE; - non intervenga nella gestione dell'emittente azioni quotate né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali azioni o partecipazioni potenziali o del sostegno del prezzo delle stesse; - sia in grado di identificare le azioni o le partecipazioni potenziali detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>inerenti ad azioni acquisite a fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari (2), purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.</p> <p>6 <i>ter</i>. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il metodo di calcolo della soglia del 5 %</p>			<p>Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;</p> <ul style="list-style-type: none"> - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il market maker svolge la propria attività; - notifichi alla Consob, al più tardi entro cinque giorni di negoziazione dalla data di raggiungimento o superamento della soglia rilevante ovvero di riduzione al di sotto di tale soglia, che intende svolgere o svolge attività di market making sulle azioni o sulle partecipazioni potenziali di un emittente azioni quotate, utilizzando il modello TR-2 contenuto nell'Allegato 4C. Il market maker deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di market

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>di cui ai paragrafi 5 e 6, anche nel caso di un gruppo di società, tenendo in considerazione l'articolo 12, paragrafi 4 e 5.</p> <p>L'AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 27 novembre 2014.</p> <p>Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.</p> <p>(...)</p>		<p>La modifica al comma 3, lettera <i>c-bis</i>), è volta a chiarire che l'esenzione in esame si applica unicamente ai soggetti abilitati incaricati del collocamento, in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, non nei confronti dei sub acquirenti in caso di rivendita successiva.</p>	<p>making sulle medesime azioni o partecipazioni potenziali; c-bis) all'acquisizione di azioni al di sotto della soglia del 5% da parte di investitori qualificati, come definiti dall'articolo 34-ter, che siano i soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le azioni siano state acquistate in sede di sottoscrizione o di offerta pubblica, ovvero successivamente alla chiusura delle offerte, dai soggetti incaricati della sottoscrizione, ovvero del collocamento con assunzione a fermo o con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; - i diritti di voto inerenti alle azioni acquistate non siano esercitati o altrimenti utilizzati, anche mediante prestito, per intervenire nella gestione dell'emittente; e

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
	<p style="text-align: center;">Art. 2 Aggregazione delle partecipazioni</p> <p>Ai fini del calcolo della soglia del 5% di cui all'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/109/CE, sono aggregate le partecipazioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 della stessa direttiva.</p> <p style="text-align: center;">Art. 3 Aggregazione delle partecipazioni nel caso di un gruppo</p> <p>Ai fini del calcolo della soglia del 5% di cui all'articolo 9, paragrafi 5 e 6, della direttiva 2004/109/CE,</p>	<p>Con l'introduzione della lettera <i>c-ter</i>) viene inserita l'esenzione prevista per le operazioni di stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 13-<i>bis</i> della Direttiva <i>Transparency</i>.</p>	<p>- gli investitori qualificati si impegnino a cedere le azioni entro 18 mesi dalla data del loro acquisto a pena di decadenza dall'esenzione.</p> <p>c-ter) I diritti di voto riferiti alle azioni acquistate ai fini di stabilizzazione in conformità del regolamento della Commissione (CE) n. 2273/2003, del 22 dicembre 2003, non si computano ai fini degli obblighi di comunicazione di cui alla presente sezione purché i diritti di voto inerenti a tali azioni non siano esercitati né altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente.</p> <p>4. I diritti di voto inerenti alle azioni partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento, quale definito all'articolo 11 della direttiva 2006/49/CE, non sono conteggiati ai fini degli obblighi di cui alla presente</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
	<p>nel caso di un gruppo di società le partecipazioni sono aggregate a livello di gruppo in base al principio di cui all'articolo 10, lettera e), della stessa direttiva.</p> <p>(...)</p> <p style="text-align: center;">Art. 6 Operazioni per conto della clientela</p> <p>L'esenzione di cui all'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE si applica agli strumenti finanziari detenuti da una persona fisica o giuridica che esegue ordini ricevuti dai clienti, che risponde alle richieste del cliente di negoziare a titolo non proprietario o che copre le posizioni derivate da tali</p>	<p>Con la Delibera n. 19446 del 25 novembre sono stati introdotti i commi 4-<i>bis</i> e 4-<i>ter</i> per coordinare la disciplina in esame con le nuove disposizioni contenute nel Regolamento Delegato 2015/761.</p> <p>In particolare, gli articoli 2 e 3 del Regolamento introducono il <i>technical standard</i> (RTS) avente ad oggetto il metodo di calcolo della soglia del 5% per l'esenzione in tema di attività di <i>market maker</i> e di portafoglio di negoziazione che prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'aggregazione (c.d. "<i>orizzontale</i>") tra le partecipazioni di cui agli articoli 9, 10 e 13 della Direttiva <i>Transparency</i> (articolo 2) e - l'aggregazione (c.d. "<i>verticale</i>") a livello di gruppo (articolo 3). <p>Al comma 4-<i>bis</i> si propone di eliminare il richiamo al comma 8-<i>bis</i>, lettera <i>b</i>), di cui si propone l'abrogazione.</p>	<p>Sezione purché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i diritti di voto inerenti alle azioni partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione non superino il 5%; e - l'ente creditizio o l'impresa di investimento assicurino che i diritti di voto inerenti alle azioni partecipazioni detenute nel portafoglio di negoziazione non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell'emittente. <p>4-<i>bis</i>. Ai fini del calcolo della soglia indicata dal comma 3, lettera <i>c</i>), e dal comma 4 e dal comma 8-<i>bis</i>, lettera <i>b</i>), si applicano le disposizioni contenute negli articoli 2 e 3 del Regolamento Delegato n. (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>4-<i>ter</i>. Il comma 4 si applica anche alle operazioni effettuate per conto della clientela ai sensi dell'articolo 6 del</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
	<p>operazioni.</p>	<p>Con la Delibera n. 19446 del 25 novembre è stata abrogata la lettera <i>a</i>) del comma 8-<i>bis</i>, con riferimento alle esenzioni per le operazioni effettuate da soggetti abilitati per conto della clientela (<i>client serving</i>).</p> <p>Lo <i>standard</i> tecnico di cui all'articolo 6 del Regolamento 2015/761 ha chiarito che all'attività di <i>client-serving</i> non è applicabile alcuna esenzione autonoma (<i>self-standing</i>), potendosi esentare tale fattispecie esclusivamente nella misura in cui risulti riconducibile all'esenzione c.d. <i>trading-book</i> (ovvero l'esenzione per la quale ai fini degli obblighi di notifica non si computano, nei limiti del 5%, i diritti di voto inerenti alle azioni detenute nel portafoglio di negoziazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento).</p> <p>La modifica alla lettera <i>b</i>) consegue alla</p>	<p>Regolamento Delegato n. (UE) 2015/761 della Commissione del 17 dicembre 2014.</p> <p>(...)</p> <p>8-bis. Ai fini degli obblighi di comunicazione della posizione lunga complessiva, non si computano:</p> <p>a) le altre posizioni lunghe detenute, a fini di copertura delle posizioni di un cliente, da un soggetto abilitato come definito dall'articolo 1, comma 1, lettera r), del Testo unico, da un'impresa di investimento comunitaria operante in libera prestazione di servizi ovvero da un'entità equivalente autorizzata da un'Autorità di vigilanza di uno Stato extracomunitario con cui la Consob abbia accordi di cooperazione;</p> <p>b) le altre posizioni lunghe acquisite o cedute da un market maker che agisce in quanto tale anche al di fuori dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione, purché:</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
		<p>modifica apportata al comma 3, lettera c) (v. sopra).</p> <p>L'articolo 4 del medesimo Regolamento 2015/761 introduce un RTS sul metodo di calcolo del numero dei diritti di voto in caso di strumenti finanziari riferiti a <i>basket</i> o indici di azioni, che stabilisce che tali diritti siano computati in presenza di almeno una delle seguenti condizioni: (a) rappresentino l'1% o più dei diritti di voto del medesimo emittente ovvero (b) il 20% o più del valore dei titoli nel <i>basket</i> o indice.</p> <p>Al fine di adeguare il Regolamento Emittenti alla disposizione del Regolamento Delegato sopra richiamata, con la Delibera n. 19446 del 25 novembre è stata abrogata, al comma 8-<i>bis</i>, la lettera c), che prevede lo scomputo dei diritti di voto riferiti a strumenti finanziari connessi ad indici o altri strumenti finanziari</p>	<p>1) tale soggetto: — rientri tra quelli indicati alla lettera a); — non intervenga nella gestione dell'emittente — azioni quotate — né eserciti alcuna influenza su detto emittente al fine dell'acquisizione di tali posizioni o del sostegno del prezzo delle stesse; — sia in grado di identificare le posizioni lunghe detenute ai fini della attività di market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato; 2) la posizione lunga complessiva non superi la soglia del 30%; c) strumenti finanziari connessi a indici finanziari o ad altri strumenti finanziari ad essi assimilabili, a condizione che le azioni dell'emittente ricomprese nell'indice o sottostanti agli strumenti finanziari — ivi</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
		<p>subordinatamente al ricorrere di talune condizioni relative al “peso” di tali strumenti nell’indice/basket ed è stato introdotto il nuovo comma 4-ter dell’articolo 119, come descritto in precedenza.</p> <p>Al riguardo, si rappresenta che l’articolo 4 del Regolamento Delegato citato, precisa che la detenzione di diritti di voto riferiti a strumenti finanziari collegati a basket e indici, individualmente al di sotto della soglia indicata, non è soggetta a cumulo. Come illustrato dal <i>Final Report</i> sul tema, tale soluzione muove dalla considerazione secondo cui non sarebbe economicamente efficiente per un investitore costruire una posizione in un emittente attraverso strumenti finanziari riferiti a differenti <i>basket</i> o indici. Tale considerazione è peraltro confermata dal Considerando n. 5 del Regolamento 2015/761.</p>	<p><i>ricompresi:</i></p> <p>1) non rappresentino più del 1% del totale delle azioni emesse; e</p> <p>2) il loro peso nell’indice non sia superiore al 20% del valore complessivo dei titoli ricompresi nell’indice medesimo.</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI (Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</p>
<p>Art. 1, p. 8), modifica l'articolo 12, paragrafo 2, della Direttiva 2004/109/CE:</p> <p style="text-align: center;"><i>Articolo 12</i></p> <p style="text-align: center;">Procedure in materia di notifica e pubblicazione delle partecipazioni rilevanti</p> <p>(...)</p> <p>2. La notifica all'emittente è effettuata tempestivamente ma comunque entro quattro giorni di negoziazione a</p>		<p>Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della Direttiva <i>Transparency</i>, nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla Direttiva 2013/50 UE, era previsto che la notifica venisse effettuata il più presto possibile ma comunque entro quattro giorni di negoziazione, il primo dei quali era il giorno successivo a quello dell'avvenuta (o presunta) conoscenza da parte del soggetto tenuto all'obbligo.</p> <p>Al riguardo, la Direttiva di secondo livello (2007/14/CE), all'articolo 9, specifica che, ai fini della citata previsione, il soggetto tenuto alla notifica viene considerato a conoscenza dell'operazione, che da luogo</p>	<p style="text-align: center;"><u>Art. 121</u> (Termini e modalità di comunicazione)</p> <p>1. La comunicazione delle partecipazioni, anche potenziali, e della posizione lunga complessiva, è effettuata tempestivamente senza indugio e comunque entro quattro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui il soggetto è venuto a conoscenza dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione, ovvero da quello in cui il soggetto tenuto all'obbligo è venuto a</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
<p>decorrere da quello in cui l'azionista, o la persona fisica o giuridica di cui all'articolo 10,</p> <p>a) viene a conoscenza dell'acquisizione o della cessione o della possibilità di esercitare i diritti di voto ovvero al giorno in cui, considerate le circostanze, sarebbe dovuto venirne a conoscenza, indipendentemente dalla data in cui l'acquisizione, la cessione o la possibilità di esercitare i diritti di voto ha effetto; o</p> <p>b) è informato dell'evento di cui all'articolo 9, paragrafo 2.</p> <p>(...)</p>		<p>al sorgere dell'obbligo, non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima.</p> <p>Ciò posto, la normativa regolamentare attualmente vigente prevede che la notifica debba essere effettuata <i>“senza indugio e comunque entro cinque giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno dell'operazione idonea a determinare il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione”</i>.</p> <p>Con la novella dell'articolo 12 della Direttiva <i>Transparency</i> da parte della Direttiva 2013/50/UE, è stata eliminata la precisazione relativa alla decorrenza del termine di quattro giorni, a partire dal “giorno successivo” alla data della conoscenza o presunta conoscenza. È rimasta invariata la sopra riportata norma contenuta nella Direttiva di secondo livello.</p>	<p>conoscenza informato degli eventi che comportano modifiche del capitale sociale di cui all'articolo 117, comma 2.</p> <p>1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, nei casi di superamento delle soglie indicate dall'articolo 117, comma 1, o di riduzione al di sotto delle stesse, conseguenti alla maggiorazione del diritto di voto o alla rinuncia alla stessa, la comunicazione è effettuata tempestivamente senza indugio e comunque entro quattro cinque giorni di negoziazione dalla conoscenza della successiva pubblicazione del numero complessivo dei diritti di voto ai sensi dell'articolo 85-bis, comma 4-bis.</p> <p>1-ter. Nei casi previsti dai commi precedenti, la conoscenza si presume avvenuta alla data dell'operazione, degli eventi o della pubblicazione del numero</p>

<p style="text-align: center;">DIRETTIVA 2013/50/UE (MODIFICA LA DIRETTIVA 2004/109/CE)</p>	<p style="text-align: center;">REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/761</p>	<p style="text-align: center;">NOTE</p>	<p style="text-align: center;">MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI</p> <p style="text-align: center;"><i>(Adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche)</i></p>
		<p>Considerato che il termine di quattro giorni decorre dal giorno stesso dell'operazione, risultando quindi ridotto - da cinque a quattro giorni - il termine di notifica, appare opportuno introdurre l'ulteriore presunzione di conoscenza già contenuta nella citata Direttiva di secondo livello.</p>	<p>complessivo dei diritti di voto, e comunque non più tardi di due giorni di negoziazione dopo la medesima data.</p> <p>2. La comunicazione è effettuata mediante l'utilizzo dei modelli previsti nell'Allegato 4A. (...)</p>